



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario (relatore)
Anna Peta	Primo Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza del 15 maggio 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n.14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le proprie deliberazioni n. 89 del 30 marzo 2023 e n. 20 del 4 aprile 2024, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2023 e 2024, prevedendo l'esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le ordinanze n. 33/2023 e n. 27/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 12 aprile 2021 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR dell'8 luglio 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2020 e 2021, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTE le note n. 9473 del 31 dicembre 2021 e n. 10450 del 30 dicembre 2022 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2020 e 2021;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di Londa (FI)** in ordine ai rendiconti 2020 e 2021;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e dei chiarimenti che l'ente ha prodotto, con nota del 26 marzo 2025 (prot. Sez. n. 2242/2025) in relazione alle irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella relazione di deferimento del Magistrato istruttore inviata in data 24 aprile 2025 con prot. n. 2019;

VISTA l'ordinanza n. 13/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

CONSIDERATO che, nell'adunanza pubblica, i rappresentanti dell'ente (Sindaco, Tommaso Cuoretti, il Responsabile dei servizi finanziari, Moreno Fontani e il Revisore unico, Filomena Pugliese) oltre a confermare quanto già espresso con le note acquisite agli atti, hanno riferito che il disavanzo emerso in sede di approvazione del rendiconto 2021 (255.082,19 euro) è stato interamente riassorbito, al termine dell'esercizio 2024, ove è stata accertata una situazione di avanzo di importo pari a 39.727,45, registrata in sede di approvazione del rendiconto di tale esercizio;

UDITO il relatore, Primo ref. dott.ssa Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, i rendiconti 2020 e 2021 del **Comune di Londa (FI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione - inviata tramite l'applicativo LimeFit - nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria - tramite il sistema applicativo Con.Te. - nonché nei documenti contabili acquisiti d'ufficio tramite BDAP.

Successivamente è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota prot. n. 3157 del 22 maggio 2024).

Il Comune, con la nota acquisita dalla Sezione con prot. n. 5703 del 15 ottobre 2024, forniva le precisazioni richieste.

L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica;

Gli esiti istruttori hanno evidenziato profili di irregolarità, afferenti alla determinazione delle componenti del risultato di amministrazione 2020 e 2021 (quota vincolata e destinata a investimenti), rappresentati all'ente con la citata relazione di deferimento del M.I. inviata all'ente (prot. n. 2019/2025).

2. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: "1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della

verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e a trasmettere i provvedimenti adottati alla Sezione regionale di controllo, che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

3. La Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014, segnalando non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente e richiede interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'ultimo esercizio oggetto di verifica.

4. Tanto precisato, l'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Londa (FI), condotto sulla base dei citati parametri di controllo, ha evidenziato le irregolarità di seguito indicate con riguardo a ciascun esercizio finanziario.

4.1 Osservazioni preliminari

È utile premettere che l'ente, in sede di approvazione del rendiconto 2019, ha accertato un disavanzo di amministrazione complessivo pari a 246.283,95 euro, qualificato per l'intero importo come disavanzo di natura gestionale.

Successivamente, il Consiglio comunale, con la delibera consiliare n. 26 del 27 luglio 2020, ha disposto il finanziamento di tale disavanzo, ai sensi dell'art. 39 quater del d.l. n. 162/2019, a decorrere dall'esercizio 2021, in 15 rate annuali e costanti di 16.418,93 euro. La scelta del piano di rientro quindicennale è stata giustificata, dall'ente, in funzione della qualificazione del disavanzo come derivante dal passaggio di metodo nel calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).

Come è noto, l'art. 39 quater del DL n. 162/2019 ha previsto che il maggior disavanzo derivante dal cambio del metodo di calcolo del FCDE (da semplificato in ordinario), rilevato in sede di rendiconto 2019, possa essere ripianato in non più di quindici anni, a decorrere dal 2021, con quote annuali costanti.

La quantificazione del FCDE con il metodo ordinario ha avuto, per quanto rappresentato dall'ente, un impatto negativo (in termini di maggiore accantonamento) sulla determinazione del risultato di amministrazione, nella misura di 277.240,44 euro. Tale quantificazione deriva dalla somma della quota accantonata nel 2018 (pari a 359.622,51 euro) e dello stanziamento assestato 2019 per il FCDE (pari a 98.594,47 euro) detratta la quota accantonata con il rendiconto 2019 seguendo il metodo ordinario (pari a 735.457,42 euro).

Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2020, come meglio specificato nei successivi paragrafi, l'ente ha accertato un disavanzo di 274.562,72 euro e, con la successiva delibera consiliare n. 24 del 29 giugno 2021, ha qualificato come "disavanzo derivante dal passaggio di metodo nel calcolo del FCDE" l'intero ammontare del peggioramento (pari a 277.240,44 euro) che l'applicazione della normativa sul FCDE in regime ordinario (annualità 2019) ha determinato sul risultato di amministrazione. Conseguentemente, ha considerato il disavanzo accertato al termine del 2020 (274.562,72 euro) come interamente riferibile al diverso calcolo del FCDE.

Il M.I., in sede di osservazioni finali, ha ritenuto corretta la decisione assunta dall'ente circa il finanziamento, in n. 15 rate annuali e costanti - a decorrere dall'esercizio 2021 - del disavanzo rilevato al termine dell'esercizio 2019; ha censurato, invece, la decisione di qualificare come "disavanzo da passaggio di metodo nel calcolo del FCDE" l'intero ammontare del disavanzo accertato in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2020 (274.562,72 euro), nell'ambito del quale è stato accertato un disavanzo di amministrazione maggiore rispetto a quello del 2019 (246.283,95 euro).

In sede di contraddittorio l'ente ha ribadito quanto già indicato nelle delibere consiliari adottate (DCC n. 26/2020 e n. 24/2021) e cioè che la determinazione del disavanzo da passaggio di metodo nel calcolo del FCDE al 2019 è stata determinata in 277.240,44 euro (delibera consiliare n. 26/2020) e che, con la successiva delibera consiliare n. 24/2021, è stata oggetto di revisione solamente l'importo della rata annuale di ripiano del disavanzo e non anche l'ammontare del disavanzo derivante da passaggio di metodo nel calcolo del FCDE.

Più nel dettaglio, l'ente ha rappresentato che *"Con deliberazione consiliare n. 26 del 27 luglio 2020 il Consiglio comunale di questo Ente dispose il finanziamento del disavanzo di amministrazione, determinato ai sensi di Legge in € 277.240,44 in applicazione dell'art. 39 quater del DL 162/2019, mediante n. 15 rate annuali e costanti di € 16.418,93, a decorrere dall'esercizio 2021.*

La quantificazione del disavanzo di amministrazione che deriva dall'applicazione dell'art. 39 quater del DL. 162/2019 (...), ammonta a € 277.240,44. Tale quantificazione deriva dalla somma della quota accantonata nel 2018 per FCDE (pari a 359.622,51 euro) e dello stanziamento assestato 2019 per il FCDE (pari a € 98.594,47 euro) detratta la quota accantonata con il rendiconto 2019 seguendo il metodo ordinario (pari a € 735.457,42 euro). La norma parla infatti di disavanzo determinato in misura non inferiore...omissis... non risulta corretta la cifra di € 16.418,93 quale rata annuale, a decorrere dall'esercizio 2021, con la quale l'Ente avrebbe potuto provvedere alla copertura del disavanzo specifico derivante dalla fattispecie prevista dalla norma. Infatti, la rata di € 16.418,93 moltiplicata per 15 (pari alla rateizzazione quindicennale) avrebbe comportato la copertura del disavanzo per €. 246.283,95 e non di € 277.240,44 (...).

L'ente, a tal fine, con la deliberazione consiliare n. 24 del 29 giugno 2021 ha provveduto alla rettifica della misura della rateizzazione quindicennale da € 16.418,93 ad € 18.482,69 (...). L'ente, con la sopra citata deliberazione consiliare, non ha "rideterminato l'ammontare del disavanzo derivante dal passaggio di metodo nel calcolo del FCDE" come affermato nelle osservazioni preliminari del Magistrato Istruttore, che resta confermato in € 277.240,44 (...)-ma ha adeguato la misura della rata annuale, a decorrere dal 2021, perfettamente in linea con l'inizio della decorrenza della rata medesima; in tal modo ha, in modo corretto, elevato la misura della rateizzazione allo scopo di coprire il disavanzo come determinato in applicazione del più volte richiamato art. 39 quater.

Il M.I., invece, ha ritenuto "non ammissibile" la revisione della quantificazione del disavanzo effettuata dall'ente successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione 2020, nell'ambito del quale è stato accertato un disavanzo di amministrazione

maggior rispetto al 2019. *“A tal fine”- prosegue l’ente -“ occorre controdedurre che la quantificazione, operata dall’ente, del maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019 (...) determinato nel rispetto dei principi contabili,omissis...” (art. 39 quater del DL 162/2019), sia nella deliberazione consiliare n. 26 del 27 luglio 2020 che nella successiva deliberazione consiliare n. 24 del 29 giugno 2021 non è stata oggetto di revisione, bensì di conferma.[...] Ciò che risulta oggetto di rettifica, come sopra anticipato, è la misura della rateizzazione annuale che viene elevata da € 16.418,93 ad € 18.482,69 al fine di consentire la copertura, a decorrere dal 2021 e nell’arco del quindicennio consentito dalla Legge, del “maggior disavanzo.....” come correttamente determinato dall’Ente nelle sopra menzionate deliberazioni consiliari, in applicazione del citato art. 39 quater”.*

(...) Ciò che risulta incontrovertibile, a giudizio dell’Ente, è, conseguentemente, la misura del “maggior disavanzo come calcolato in applicazione degli elementi di calcolo individuati nell’art. 39 quater DL 162/2019” che resta confermato in € 277.240,44.”

Il Collegio ritiene, invece, non accoglibili le controdeduzioni formulate dall’ente e, confermando l’interpretazione della norma proposta dal M.I., evidenzia che le modalità di ripiano del disavanzo di passaggio di metodo sono state chiaramente disciplinate dall’art. 39 quater del d.l. n. 162 /2019.

E’ utile ricordare, a tal riguardo, che il comma 1 dell’art. 39 quater del DL 162 /2019, dispone che *“Al fine di prevenire l’incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l’eventuale maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti”.*

Il Collegio sottolinea che la finalità della norma - di portata eccezionale- è quella di contenere il numero di enti in disavanzo al termine dell’esercizio 2019. Appare evidente, quindi, che la fase contabile in cui è prevista la possibilità di quantificare, secondo la procedura descritta dall’art. 39 quater citato, l’ammontare del disavanzo derivante dal passaggio di metodo è quella relativa all’ approvazione del rendiconto 2019. Il comma 2 del medesimo articolo, poi, prevede una tempistica specifica per l’approvazione dell’atto di finanziamento di detto disavanzo e, laddove prescrive che *“Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell’ente locale (...), entro quarantacinque giorni dall’approvazione del rendiconto (...)”* si riferisce inequivocabilmente all’approvazione del rendiconto 2019.

Si tratta di una norma che, pur in presenza di modalità ordinarie di calcolo del FCDE- già note alle amministrazioni dal 2015 - ha previsto il finanziamento del disavanzo emergente dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario nel calcolo del FCDE, individuando modalità di carattere straordinario, volte a *“prevenire l’incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria”.*

L’amministrazione ha potuto beneficiare di una modalità di calcolo “semplificata” fino al 2018, nel rispetto della normativa, ma avrebbe dovuto prevedere i possibili effetti di una determinazione del FCDE in termini “ordinari” per valutare e porre in essere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, strumenti atti a ridurre l’eventuale impatto negativo di tale passaggio sul bilancio e sui risultati di amministrazione.

Il legislatore ha poi previsto, oltre alla disposizione ordinaria di cui all'art. 188 Tuel, l'ulteriore possibilità di finanziare il disavanzo comunque emergente dal passaggio di metodo nel calcolo del fondo con termini più ampi (15 anni).

Nel caso di specie, in base agli elementi rappresentati dall'ente, il passaggio di metodo ha avuto un impatto negativo, sul bilancio, di importo pari a 277.240,44 euro (in termini di maggiore accantonamento richiesto dal metodo ordinario) che, in parte, risulta compensato dalla presenza di risorse libere non impiegate e, per la restante quota (pari a 246.283,95 euro), non essendo presenti altre risorse, ha condotto all'accertamento di un disavanzo che poteva essere finanziato, ai sensi dell'art. 188 Tuel oppure, secondo la scelta effettuata dall'ente, in 15 rate annue costanti, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 39 quater citato.

È di tutta evidenza che il finanziamento del disavanzo secondo quest'ultima modalità, poteva essere disposto, a partire dal 2021, nei limiti e con riferimento al disavanzo determinato in sede di rendiconto di gestione 2019 (246.283,95 euro) e che il peggioramento della situazione di disavanzo accertata con il rendiconto 2020 (aumentato a 274.562,72 euro) rispetto a quanto accertato nel 2019, è da riferire a fatti gestionali e a determinazioni proprie dell'esercizio 2020, che non possono essere ascritti al passaggio di metodo nel calcolo del FCDE effettuato -in base ad espressa disposizione di legge - al termine dell'esercizio 2019.

Il Collegio, conclusivamente, ritiene che la disposizione normativa in argomento disciplini le modalità di finanziamento del "*maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019*" senza prevedere - diversamente da quanto sostenuto dall'ente - la compensazione dell'intero impatto negativo sul bilancio (in termini di maggiore accantonamento) causato dal passaggio di metodo nel calcolo del FCDE e che la ricostruzione dell'ente risulti priva di fondamento normativo.

Tenuto conto di tutto quanto rappresentato, il Collegio conferma che il disavanzo riferibile al passaggio di metodo nel calcolo del FCDE è quello determinato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019, pari a 246.283,95 euro.

4.2 Rendiconto 2020

La gestione complessiva dell'esercizio 2020 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 1.037.219,16 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 913.859,14 euro, fondo contenzioso per 12.000,00 euro, fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 2.474,93 euro e fondo per le perdite delle società partecipate per 6.812,07 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 376.635,73 euro) e destinata ad investimenti (per 0,01 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 274.562,72 euro.

Nella ricostruzione del M.I. la composizione interna del risultato di amministrazione e la quantificazione della quota disponibile era apparsa non correttamente determinata, in quanto era stata ipotizzata una sottostima delle poste **destinate a investimenti** confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Gli esiti istruttori avevano lasciato ipotizzare, a tal proposito, che l'ente non avesse tenuto compiutamente conto dell'avanzo derivante dalla gestione di competenza che sembrava essere pari a 8.628,01.

In sede di contraddittorio, invece, l'ente ha specificato, a tal riguardo, che *“che la quota rappresentata in istruttoria nel Modello B/2020 quale quota derivante da risorse destinate ad investimenti è frutto di un refuso. La quota si riferisce all'anno precedente e, probabilmente, è rimasta erroneamente esposta nel modello medesimo fra le destinazioni ad investimenti.*

(...). Nella fretta di rispondere alla richiesta, molto probabilmente, è stato trasmesso un modello errato.

A tal fine si provvede all'inoltro del modello B/2020 corretto, nel quale risultano correttamente dimostrate le somme confluite in avanzo di amministrazione quota vincolata.

Da tale prospetto B/2020, allegato alla presente nota, unitamente al prospetto A/2020 per l'avanzo di amministrazione 2019 applicato all'esercizio finanziario 2020, si evince che la quota di € 8.628,01 si riferisce alla quota destinata ad investimenti nell'anno 2019 che risulta applicata all'esercizio 2020. La stessa quota, come si evince dal prospetto A/2 allegato al rendiconto 2020, che, qui si riallega, risulta essere stata correttamente impegnata e pertanto non riconfluente in avanzo di amministrazione parte destinata dell'anno 2020.

Risulta, conseguentemente, non corretta l'esposizione del dato nel prospetto B/2020 in possesso della Corte”.

Il Collegio prende atto di quanto rappresentato dall'ente e dell'errore materiale in cui quest'ultimo è incorso nel produrre i chiarimenti richiesti nell'ambito dell'istruttoria.

Richiama, tuttavia, l'attenzione dell'ente sul fatto che, nell'ambito dell'istruttoria non si è chiesto di dare rappresentazione circa le *somme confluite in avanzo di amministrazione quota vincolata* - elemento questo reperibile dai prospetti allegati al rendiconto - ma di indicare la natura delle risorse che, non essendo state impiegate nel corso della gestione, al termine dell'esercizio hanno concorso alla formazione dell'avanzo della gestione.

Il Collegio, inoltre, evidenzia la necessità che l'ente, per il futuro, preli maggiore attenzione nella prospettazione delle informazioni contabili, dato che le stesse costituiscono la base per l'elaborazione degli esiti conclusivi del controllo e della loro valutazione finale in sede collegiale.

Tenuto conto, complessivamente, di quanto emerso dall'attività istruttoria, il Collegio ritiene, quindi, di dover confermare le risultanze di rendiconto nei termini accertati dall'ente che ha quantificato la componente libera del risultato di amministrazione accertando un disavanzo di 274.562,72 euro.

Ai fini della qualificazione del disavanzo accertato al termine del 2020, occorre tenere in debita considerazione quanto disposto dall'ente con la delibera consiliare n.26/2020, che ha qualificato il disavanzo al 31/12/2019, pari a 246.283,95 euro, come interamente ascrivibile al passaggio di metodo nel calcolo del FCDE prevedendone il finanziamento, a partire dal 2021, in 15 rate da 16.418,93 euro.

Conseguentemente, il disavanzo al termine del 2020, come rideterminato a seguito del presente controllo, deve essere qualificato per 246.284,58 euro, come derivante dal diverso metodo di calcolo del FCDE il cui finanziamento è previsto nell'ambito della delibera n. 24/2020, e per 28.278,14 euro, come disavanzo ordinario il cui finanziamento deve essere disposto in via ordinaria ai sensi dell'art. 188 del Tuel.

4.3 Rendiconto 2021

La gestione complessiva dell'esercizio 2021 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 1.287.692,20 euro. Con il rendiconto di

gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.235.829,55 euro, fondo contenzioso per 15.000,00 euro, fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 4.134,30 euro, fondo per perdite partecipate per 8.258,76 e altri fondi per rischi e spese future per 9.834,68 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 269.717,09 euro) e destinata ad investimenti (per 0,01 euro), accertando un disavanzo effettivo pari a 255.082,19 euro.

Nella ricostruzione del M.I., ove il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2021 è stato confermato nella misura accertata dall'ente (pari a 1.287.692,20 euro), la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile erano apparse non correttamente determinate, per effetto dell'erronea quantificazione delle poste vincolate e di quelle destinate a investimenti, confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, a seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2020, era stata ipotizzata una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2020, che sembrava incidere anche sulla determinazione del risultato 2021. Tale ipotesi, tuttavia, è poi venuta meno per effetto dei chiarimenti forniti dall'ente in sede di controdeduzioni in merito al rendiconto 2020.

A conclusione dell'istruttoria specifica sull'esercizio 2021, il M.I., aveva prospettato, inoltre, una sottostima della componente vincolata per legge e principi contabili, riferita alle risultanze della gestione di competenza e della gestione residui.

In base a quanto rappresentato dall'ente è emerso, infatti, che a fronte del vincolo di importo pari a 268.312,29 euro, originariamente disposto nel risultato di amministrazione 2020, l'ente ha proceduto all'applicazione parziale del relativo avanzo, per 227.083,97 euro, alla gestione 2021. Nell'ambito della gestione di competenza di tale esercizio è emerso, inoltre, un ammontare di risorse vincolate per legge, pari a 102.783,29 euro, affluito al bilancio e non impiegato nell'esercizio, oltre alla cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate per legge per 2.338,94 euro.

L'ammontare del vincolo per legge e principi contabili, conseguentemente, sembrava dover essere quantificato in 146.350,55 euro, con un incremento di 30.888,84 euro, rispetto a quanto determinato dall'ente (pari a 115.461,71 euro).

Al termine della gestione 2021, quindi, la **componente vincolata**, tenuto conto della rideterminazione della quota vincolata per legge (pari a 146.350,55 euro), della componente vincolata relativa ai trasferimenti (pari a 152.850,36 euro) e della componente formalmente vincolata dall'ente (pari a 1.405,02 euro), sembrava dover essere rideterminata in 300.605,93 euro, con un incremento complessivo di 30.888,84 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 1.269.717,09 euro).

In sede di contraddittorio, invece, l'ente ha rappresentato che *"viene contestata all'Ente l'esatta determinazione della somma confluita nella componente vincolata per legge e principi contabili. Nella ricostruzione della misura del predetto vincolo, operata dal M.I., si evidenzia un errore nella rappresentazione delle risorse nell'ambito della gestione di competenza di tale esercizio ove viene riportata la somma di € 102.783,29. Detto valore, infatti, si riferisce al totale delle risorse del modello A/2 che devono confluire in tutte le componenti vincolate e non solo in quella "da legge e principi contabili". Detta posta infatti ammonta a €. 71.895,33 e non €. 102.783,29 come riportato nella nota del M.I., mentre la posta di €. 30.887,96 si riferisce alla*

quota di risorse correttamente confluita nei vincoli da trasferimenti. Alla luce di tale osservazione la quota da vincolare correttamente fra i vincoli da legge e principi contabili è pari a € 115.461,71 e non a € 146.350,55 come riportato nell'istruttoria del Magistrato".

Il Collegio prende atto di quanto rappresentato dall'ente in sede di contraddittorio, evidenziando che gli esiti del controllo, rappresentati nella relazione di deferimento del M.I., derivano dall'analisi e dalla valutazione degli elementi forniti dall'ente e da quanto rappresentato, da quest'ultimo, in sede istruttoria in ordine alla qualificazione del risultato della gestione 2021. Conseguentemente, eventuali errori nella rappresentazione dei fatti gestionali sottostanti o nelle registrazioni contabili dei fatti stessi, incidono sulla correttezza o meno delle ipotesi di rideterminazione del risultato di amministrazione. È di tutta evidenza, inoltre, che l'informazione richiesta all'ente - riferita alla natura delle risorse che, non essendo state impiegate nel corso della gestione, al termine dell'esercizio hanno concorso alla formazione dell'avanzo della gestione - non può costituire un elemento di novità per quest'ultimo in quanto rappresenta uno degli elementi cardine, assieme all'analisi delle cancellazioni delle poste mantenute a residuo, per la definizione, poi, dei vincoli da inserire nel risultato di amministrazione di ciascun esercizio.

Il Collegio, quindi, evidenzia la necessità di porre particolare attenzione nella prospettazione delle informazioni contabili poiché le stesse costituiscono la base per l'elaborazione di documenti conclusivi del controllo che, come nel caso di specie, devono poi essere rivalutate in sede collegiale.

Il Collegio, tenuto conto di quanto complessivamente emerso dall'attività istruttoria e dei chiarimenti pervenuti in sede di controdeduzioni, ritiene di confermare le risultanze di rendiconto nei termini definiti dall'ente, che ha quantificato la componente libera del risultato di amministrazione accertando un disavanzo di 255.082,19 euro.

In merito alla qualificazione interna del disavanzo è utile rammentare che, nell'ambito del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, era emersa una quota disponibile negativa di importo pari a -274.562,72 euro e che una quota di tale disavanzo, nella misura di 28.278,14 euro era stata qualificata come disavanzo "derivante dalla gestione", mentre la restante quota, pari a 246.284,58 euro, era stata qualificata come disavanzo derivante dal passaggio di metodo nel calcolo del FCDE. Per quest'ultimo l'ente, con deliberazione consiliare n. 26 del 27 luglio 2020, aveva programmato il finanziamento, in 15 annualità, in quote costanti da 16.418,93 euro, ai sensi dell'art. 39-quater del DL 162/2019.

Tenuto conto di quanto disposto dalle specifiche disposizioni di legge, nonché dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 e del piano di rientro adottato dall'ente (deliberazione n. 26/2020), il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2021 si deve ritenere suddiviso in disavanzo della gestione per 25.216,54 euro e in disavanzo derivante dal passaggio di metodo nel calcolo del FCDE per 229.865,65 euro.

Quest'ultimo, quindi, avrebbe potuto essere finanziato nei termini di cui al citato dell'art. 39-quater del d.l. n. 162/2019, mentre la componente di disavanzo gestionale ordinario, pari a 25.216,54 euro, avrebbe dovuto essere finanziata nei termini previsti dall'art. 188 del Tuel.

La presenza di un risultato di amministrazione negativo e la previsione di finanziamento non corretta dello stesso costituisce - per le ragioni già esposte nei precedenti paragrafi - irregolarità contabile meritevole di specifica segnalazione, con conseguente richiesta di adozione di misure correttive ai sensi dell'art. 148 bis Tuel.

I rappresentanti dell'ente, intervenuti in adunanza pubblica, hanno riferito - a tal proposito - che le misure correttive necessarie a rimuovere le irregolarità riscontrate dalla Sezione sono state già adottate dall'ente, mediante il finanziamento - nel bilancio di previsione 2022-2024 - del disavanzo emerso in sede di approvazione del rendiconto 2021 (255.082,19 euro). Hanno precisato, inoltre, che tale disavanzo risulta interamente riassorbito, al termine dell'esercizio 2024, ove è stata accertata una situazione di avanzo di importo pari a 39.727,45.

Il Collegio, preso atto di quanto rappresentato dall'ente, ha verificato - tramite la banca dati BDAP - che i dati contabili relativi al rendiconto 2024 risultano conformi a quelli riferiti in adunanza pubblica (quota disponibile positiva di importo pari a 39.727,45) e, pertanto, rinvia al successivo ciclo di controllo la verifica sulla correttezza del R.A. 2024 e sull'effettività delle misure correttive adottate dall'ente.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 si è concluso, con l'evidenziazione di irregolarità contabili in entrambi gli esercizi riferite, in via principale, alla qualificazione del disavanzo di amministrazione e alla conseguente individuazione delle modalità di finanziamento degli stessi.

Per quanto detto, la Sezione conclude il controllo rilevando la non corretta qualificazione dei risultati e delle conseguenti modalità di finanziamento, al termine dei due esercizi e la presenza di un disavanzo al termine dell'esercizio 2021, di importo pari a 255.082,19 euro, interamente di natura gestionale.

I rappresentanti dell'ente, intervenuti in adunanza pubblica, hanno rappresentato che tale disavanzo è stato già finanziato nel bilancio di previsione 2022-2024 e interamente riassorbito al termine dell'esercizio 2024, ove è stata accertata una situazione di avanzo di importo pari a 39.727,45.

PQM

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, alla luce di quanto analiticamente rappresentato, accerta:

- la non corretta qualificazione del risultato di amministrazione 2020 che, al termine dell'esercizio 2020, risulta pari a 274.562,72 euro e risulta ascrivibile, per 246.284,58 al diverso metodo di calcolo del FCDE il cui finanziamento è previsto nell'ambito della delibera n. 24/2020, e per 28.278,14 euro, è da riferire al disavanzo ordinario il cui finanziamento avrebbe dovuto essere disposto in via ordinaria ai sensi dell'art. 188 del Tuel.
- la non corretta qualificazione del risultato di amministrazione 2021 che, al termine dell'esercizio, risulta pari a 255.082,19 euro e risulta ascrivibile, per 229.865,65 al diverso metodo di calcolo del FCDE (il cui finanziamento è previsto nell'ambito della delibera n. 24/2020) e che, per 25.216,54 euro, è da riferire al

disavanzo ordinario il cui finanziamento avrebbe dovuto essere disposto in via ordinaria ai sensi dell'art. 188 del Tuel.

Rinvia al successivo ciclo di controllo la verifica sulla correttezza del R.A. 2024 e sull'effettività delle misure correttive adottate dall'ente - in sede di bilancio 2022-2024 - e comunicate alla Sezione in sede di adunanza pubblica.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 15 maggio 2025.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 4 giugno 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)